

# **STATUTO**

## **ASSOCIAZIONE “DEBRIEFER” DELLA SVIZZERA ITALIANA**

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1.1** L’associazione “Debrieffer” della Svizzera Italiana, (in seguito DEBRISI) è un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg del Codice Civile Svizzero.

**Art.1.2** È apolitica e aconfessionale ed il suo raggio d’azione comprende il Canton Ticino e il Grigioni Italiano.

**Art.1.3** La DEBRISI è aggregata all’Istituto Psicotrauma Svizzera.

**Art.1.4** Può diventare socio chi ha conseguito con successo la formazione prescritta di “Debrieffer”, riconosciuta dall’Istituto Psicotrauma Svizzera.

### **2. SCOPO**

La DEBRISI ha i seguenti scopi:

- mantenere, rafforzare e coordinare le attività ed i legami tra i Debrieffer
- garantire una buona qualità di formazione e di aggiornamento ai Debrieffer
- aiutare chi ha subito un trauma
- sensibilizzare l’opinione pubblica, i partners del soccorso e tutte le istituzioni a potenziale esposizione di traumi particolari

### **3. ORGANIZZAZIONI**

**Art.3.1** L’associazione si compone di:

- Assemblea generale
- Ufficio presidenziale
- Comitato
- Commissione di Revisione

#### **Art.3.2 Assemblea generale**

L’assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, entro fine maggio. L’assemblea generale, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, ed è formata da tutti gli aderenti dell’associazione.

L’assemblea può essere convocata straordinariamente per iniziativa dell’ufficio Presidenziale.

L’elenco delle trattande all’assemblea deve figurare sull’avviso di convocazione scritta, il quale deve essere spedito ai soci al più tardi 15 giorni prima della data della riunione.

L’assemblea generale ha di regola le seguenti competenze:

- approva il rapporto presidenziale
- approva i conti preventivi e consultivi e il rapporto della Commissione di Revisione
- nomina il presidente e gli altri membri di Comitato e la Commissione di Revisione

- nomina i soci onorari
- si pronuncia sulle proposte dell'Ufficio Presidenziale
- fissa la tassa sociale
- si pronuncia sulla revisione degli statuti
- decide lo scioglimento dell'associazione

L'assemblea è diretta dal Presidente della DEBRISI, oppure in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le votazioni assumono vigore con la maggioranza semplice dei presenti: su richiesta di almeno un terzo dei presenti, le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono vincolanti per il Comitato.

All'Assemblea possono votare tutti i soci. Gli stessi sono suddivisi in:

- soci attivi (in conformità all'art. 1.4 del presente statuto)
- soci passivi

### **Art.3.3 Ufficio presidenziale**

L'ufficio presidenziale è composto da:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Cassiere

L'ufficio presidenziale è convocato dal presidente.

Le risoluzioni dell'Ufficio Presidenziale sono valide previo votazione interna, a maggioranza semplice, qualsiasi sia il numero dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

### **Art.3.4 Comitato**

Il comitato è composto dall'Ufficio Presidenziale e da un minimo di 4 a un massimo di 9 membri (compreso i 4 membri dell'UP).

Il Comitato amministra l'associazione e la rappresenta di fronte ai terzi nell'esecuzione dei mandati ottenuti dall'assemblea.

Delega l'ufficio presidenziale per compiti particolari.

Nomina per compiti determinati, commissioni speciali nelle quali possono essere convocati anche terzi, esterni alla DEBRISI.

Le risoluzioni del Comitato sono valide previo votazione interna, a maggioranza semplice qualsiasi sia il numero dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

L'associazione risponde di fronte ai terzi unicamente con il suo patrimonio sociale. \*\*

### **Art.3.5. Commissione di revisione**

La Commissione di revisione si compone di 2 (due) membri e un (1) supplente, che restano in carica per un periodo di 2 (due) anni, uno dei quali rieleggibile.

## **4. NOMINE E DISPOSIZIONI**

**Art.4.1.** Il Comitato elegge l'Ufficio Presidenziale, salvo il presidente che è stato eletto dall'assemblea generale.

**Art.4.2.** Il Comitato studia, propone e adotta regolamenti e direttive per il funzionamento dell'associazione, ivi compresa la gestione finanziaria.

## **5. REVISIONE STATUTI**

**Art.5.1.** Le proposte di revisione degli statuti devono essere presentate dall'Ufficio Presidenziale entro il 30 novembre.

**Art.5.2.** Il tenore delle modificazioni proposte deve essere reso noto all'Ufficio presidenziale a tutti i soci almeno due settimane prima dell'assemblea generale o straordinaria. Rendendo note tali modificazioni l'Ufficio presidenziale, assume nel contempo posizioni in merito.

## **6. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art.6.1.** La DEBRISI può essere sciolta su proposta di almeno un terzo dei suoi soci, la proposta deve essere sottoposta all'approvazione di un'assemblea straordinaria, convocata almeno due settimane prima.

**Art.6.2.** In caso di scioglimento l'assemblea decide sulla destinazione dei beni residui dell'associazione, che devono comunque essere devoluti per opere di bene.

## **7. DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.7.1.** Nei casi non menzionati dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile Svizzero.

**Art.7.2.** Il presente statuto approvato dall'assemblea costituente dei soci tenutasi a Rivera il 22 settembre 2000 entra immediatamente in vigore.

Il Presidente

La Segretaria

P.G. Donada

N. Grassi

Monte Ceneri, 4 ottobre 2000

\*\* Aggiunta approvata dall'Assemblea ordinaria generale tenutasi il 22 maggio 2002 a Lugano.